

## Affinché ci sia chiarezza su questioni importanti Concentrarsi sulla protezione del personale e dei volontari

Le associazioni e i loro dirigenti sono anche responsabili dei volontari.

Secondo la legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro "Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro - D.Lgs. 81/2008", i volontari sono da considerarsi come lavoratori autonomi. Queste persone non devono seguire i corsi generali di base sulla sicurezza sul lavoro. Tuttavia, c'è ancora il dovere di istruirli sui rischi connessi al loro lavoro. È importante poter provare che l'informazione/formazione è stata data!

### Informazioni di base per le associazioni di volontariato" ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008: Informazione, educazione e formazione

Il decreto legislativo n. 81/2008 si riferisce all'obbligo del datore di lavoro di informare, educare e formare i lavoratori in base ai rischi associati al luogo di lavoro.

L'articolo 3 del decreto legislativo citato stabilisce che i volontari devono ricevere informazioni dettagliate sui rischi e sulle misure di emergenza. Infatti, anche se l'ente del terzo settore non è obbligato ad organizzare corsi di informazione e formazione per i lavoratori autonomi così come per i lavoratori dipendenti, non è esente dalle disposizioni dell'articolo 3, comma 12-bis del decreto, n. 81/2008.

Quindi è comunque consigliabile che l'Ente preveda attività informative che consentano ai volontari di conoscere i rischi e pericoli presenti nello svolgimento della propria attività.

### Newsletter 08/21

*Stimati soci,  
egregi partners ed  
interessati!*

*In questa edizione affrontiamo l'argomento della **protezione del personale e dei volontari**. A questo proposito forniamo informazioni di base per le associazioni di volontariato ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008: informazione, educazione e formazione.*

*Il secondo tema importante è incentrato sulle riflessioni e raccomandazioni sui **controlli a campione sulle dichiarazioni dei contributi**.*

*La novità di questa newsletter è la nuova rubrica: **Voi chiedete - noi rispondiamo!** Affronteremo e risponderemo alle domande più frequenti dei nostri soci.*

*Questa rubrica si occupa di iniziative ed eventi con focus sulla importante questione ad essi connessa: **Quali sono le osservanze delle disposizioni sull'uso di immagini, suoni e testi?***

*Ulrich Seitz  
Direttore  
CSV Alto Adige ODV*



Tra le attività che è possibile mettere in atto per adempiere a tale obbligo ci sono:

- riunioni tra volontari, con la presenza di persone esperte in materia;
- comunicare ai volontari le manifestazioni di formazione, informazione e sensibilizzazione riguardanti la salute e sicurezza organizzati da altri enti;
- pianificare percorsi di affiancamento dei volontari giovani con i volontari con più esperienza di servizio;
- organizzare riunioni/incontri semestrali o annuali in cui si

discutono le tematiche riguardanti la sicurezza riscontrata con riferimento alla propria attività;

- consegnare un'informativa con i rischi e misure preventive adottate dall'Ente del Terzo Settore.

N.B: A qualunque attività formativa si aderisca, è necessario conservare attestazione documentale che attesti l'impegno dell'Ente del Terzo Settore nella diffusione dell'importanza della salute e della sicurezza ai propri volontari.

## Considerazioni e raccomandazioni sul controllo a campione

Il controllo dei contributi concessi viene effettuato dall'amministrazione provinciale esclusivamente mediante **controlli a campione nella misura di almeno il sei per cento delle iniziative sostenute** (comma 3, art. 2 LP 17/1993).

Le modalità di questo controllo devono essere determinate dalla Giunta provinciale contemporaneamente ai criteri di concessione dei contributi (art. 2 LP 17/1993).

**Citiamo i seguenti esempi concreti sulle modalità di controllo di campione:**



### Eseguire controlli a campione sulle dichiarazioni dei contributi

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17, l'ufficio responsabile del pagamento dei contributi effettua controlli a campione sul 6% delle domande approvate.
2. Se il 6% previsto non raggiunge l'unità, il controllo deve essere effettuato su almeno un ente.
3. I contributi soggetti al controllo a campione sono determinati mediante sorteggio e il controllo è effettuato per l'anno in questione entro il 31 dicembre dell'anno successivo.
4. Il sorteggio è condotto da un comitato composto dal direttore del Dipartimento o dal suo vice, da un direttore dell'Ufficio e da un funzionario amministrativo del Dipartimento che funge da segretario.

5. I controlli a campione verificano quanto segue:

- a) le autodichiarazioni presentate dal richiedente;
- b) se le attività, i progetti e gli investimenti per i quali è stato concesso il contributo sono stati effettivamente realizzati e le spese corrispondenti sono state interamente sostenute nei limiti dei costi riconosciuti;
- c) l'esistenza di una documentazione adeguata per coprire la differenza tra il contributo concesso e i costi riconosciuti, qualora il richiedente abbia limitato la presentazione dei documenti giustificativi del contributo al contributo concesso;
- d) la corretta iscrizione dei documenti giustificativi delle spese per l'importo dei costi riconosciuti nel registro previsto dallo statuto o dal regolamento;
- 6) Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, il direttore d'ufficio competente può effettuare gli ulteriori controlli che ritiene necessari."

## Modalità dei controlli a campione

Le **modalità principali dei controlli a campione** secondo questi esempi sono le seguenti:

- 1) tramite un sorteggio, vengono determinati i contributi che saranno soggetti al controllo a campione;
- 2) il controllo viene effettuato in relazione all'anno in questione entro il 31 dicembre dell'anno successivo, o entro il termine comunicato al momento dell'apertura della procedura di controllo.

La legge provinciale prevede un regolamento generale sulle modalità di esecuzione dei controlli a campione per garantire la certezza del diritto (art. 2 LP 17/1993). Tuttavia, un'ordinanza di applicazione generale non è stata adottata.

## Cosa dice la dottrina (Olivieri)

La **dottrina (OLIVIERI)** ritiene che l'accettazione di dichiarazioni autonome ai fini della concessione di contributi deve comportare che i corrispondenti controlli possano essere effettuati dall'amministrazione solo se questa sospetta che i fatti dichiarati non corrispondano al vero e ciò è giustificato in dettaglio.

Quindi se il responsabile del procedimento ritiene possibile o probabile che la dichiarazione ricevuta sia falsa, deve necessariamente procedere al riscontro successivo. Nell'attuale regime, è l'amministrazione che, acquisita una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del cittadino, deve curarsi di provare che essa sia eventualmente falsa. Si ha, pertanto, implicitamente una presunzione iuris tantum di veridicità della dichiarazione del cittadino ed una modifica del ruolo delle amministrazioni certificanti, le quali non erogano servizi ai cittadini, ma, al contrario, alle amministrazioni procedenti, rispetto alle quali si pongono come servizi di staff che erogano prestazioni intermedie.)

[https://www.laleggepertutti.it/104117\\_semplificazione-e-autocertificazioni-controlli-e-responsabilita](https://www.laleggepertutti.it/104117_semplificazione-e-autocertificazioni-controlli-e-responsabilita)

„L'estensione dell'istituto delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dei certificati amministrativi non solleva le amministrazioni dall'effettuare i controlli rispetto alla veridicità delle dichiarazioni. Le certificazioni, infatti, sono richieste come elemento probatorio per verificare l'effettivo possesso di requisiti previsti dalle leggi, o l'assenza di cause ostative, perché il cittadino possa beneficiare di un provvedimento a sé favorevole. Pertanto, l'amministrazione deve verificare, dal punto di vista sostanziale, che la dichiarazione

sostitutiva corrisponda all'effettivo possesso dei requisiti. La semplificazione, però, dà luogo ad una sorta di **inversione di onore della prova**. Nel precedente regime era il cittadino a dover fornire la prova, attestata dalle certificazioni amministrative che doveva procurarsi personalmente. L'attività di certificazione era divenuta, pertanto, una prestazione di servizi rivolta ai cittadini.“

A fronte di elementi acquisiti dall'amministrazione idonei ad evidenziare una diversa **rappresentazione dei fatti**, l'istante è quindi gravato dall'onere di provare, attraverso altri ed ulteriori dati ed elementi certi, gli elementi di fatto a sostegno della sua domanda.“ **T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 10/10/2014, n.5257**“

## Raccomandazione agli enti del Terzo Settore:

- a) rendere le autodichiarazioni veritiero, logiche e trasparenti in modo che dalla dichiarazione non possano derivare supposizioni su possibili falsità o incoerenze;
- b) in caso di necessità, ottenere dall'amministrazione competente la giustificazione del campione e le misure in vigore relative alle modalità e alle date del controllo del campione

## Attività diverse svolte dall'Ente del Terzo Settore

Le attività diverse possono essere svolte dall'Ente del Terzo Settore quando sono previste da statuto e entro i limiti stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. Definiti i limiti di strumentalità e secondarietà delle attività diverse.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26-07-2021, il decreto n. 107 del 19 maggio scorso, concernente l'individuazione di criteri e limiti delle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo Settore.

Il Decreto, come si diceva, individua i criteri e i limiti ai fini dell'esercizio, da parte degli enti del Terzo settore, di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice.

Si ricorda che all'art. 2 viene definita la natura strumentale delle attività diverse e all'art. 3 la natura secondaria delle stesse. Si considerano strumentali se, indipendentemente dal loro oggetto, sono **esercitate dall'Ente del Terzo Settore, per la realizzazione, in via esclusiva**,



**delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguitate dallo stesso ente.**

Le attività diverse si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra **una delle seguenti condizioni**:

- a) **i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive** dell'ente del Terzo Settore;
- b) **i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi** dell'ente del Terzo Settore.

**Occorre rispettare 2 condizioni immancabili:**

- 1) prevedere la possibilità di svolgere attività diverse nello statuto e/o nell'atto costitutivo;
- 2) le attività diverse dovranno essere **secondarie** rispetto quelle di interesse generale.

Tuttavia il Ministero del Lavoro aveva stabilito già con la circolare n. 20/2018 che non dovrà trovare un elenco puntuale nell'atto costitutivo/statuto di queste attività, ma tale previsione potrà essere fatta dall'assemblea dei soci o dal consiglio direttivo. Si suggerisce di provvedere ad approvazione in tal senso di un **regolamento interno**.

Tale previsione statutaria diventa obbligatoria per l'ente del terzo settore e dovrà essere oggetto di modifica contestuale alla modifica dello statuto, possibile per ODV e APS con le maggioranze semplificate entro il 31 maggio 2022.

## Strumentalità e secondarietà

**Attività diverse: parola d'ordine “strumentalità” e “secondarietà”**

Il decreto sulle attività diverse in Gazzetta Ufficiale stabilisce due parole chiave che sarà importante tenere a mente per gli Enti del Terzo Settore: strumentalità e secondarietà.

Per **strumentalità** si intende tutte quelle attività esercitate per supportare, sostenere e agevolare le attività dell'Ente del Terzo Settore, anche se queste non hanno una connessione diretta con l'attività tipica dell'ente. Sono queste ad esempio le attività “commerciali” di tipico auto-finanziamento.

Per **secondarietà** si intende il rapporto con le attività tipiche dell'Ente del Terzo Settore che dovranno essere sempre le attività cardine dell'ETS. Per tale condizione “secondaria” il DM 107/2021 stabilisce il cosiddetto **TEST DI NON COMMERCIALITÀ**. Al fine di mantenere lo status “Non commerciale” l'ETS dovrà mantenere alternativamente una delle due delle suddette condizioni (Schema Regolamento):

- Ricavi delle attività diverse < 30% delle entrate complessive

- Ricavi delle attività diverse < 66% costi complessivi

Alcune condizioni per riconoscere le attività diverse dalle altre sono rappresentate, ad esempio dai seguenti due requisiti da tener presenti:

1. Le attività diverse non possono essere anche attività di interesse generale e viceversa;
2. Le attività diverse sono strumentali all'attività di interesse generale, ovvero è necessaria al fine di finanziare l'attività primaria.

## Mancato rispetto del test di non commercialità

**Cosa accade in caso di mancato rispetto del test di non commercialità dell'ETS?**

L'ente del Terzo Settore nel rapporto con le attività diverse dovrà monitorare detto rapporto perché il mancato rispetto di questo test (30% entrate complessive, oppure attività diverse > del 66% dei costi) comporta una comunicazione agli uffici del RUNTS entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e la cancellazione dai Registri – quindi perdita dei benefici – quando tali limiti non siano rispettati per 2 anni consecutivi.

Pertanto è fondamentale:

- gestire correttamente i **costi figurativi** (costi figurativi, esempio della valorizzazione del costo figurato del volontario nell'ETS), poiché fanno parte del computo dei costi complessivi;
- monitorare correttamente i dati contabili per **tenere sotto controllo i parametri**.
- In caso di sfioramento dei limiti per **2 esercizi consecutivi**, viene disposta cancellazione dell'Ente dal RUNTS;
- La strumentalità è anche oggetto di **verifica da parte dell'organo di controllo** (art. 30, co. 7).

Nel predisporre la propria contabilità gli ETS dovranno saper riconoscere quei costi e ricavi da poter inserire nella **sezione B) dedicata alle attività diverse** (guarda gli schemi di bilancio per enti del terzo settore), comprendendo come qualificare dette movimentazione consapevoli anche che gli Schemi di bilancio da ora obbligatori dovranno essere depositati nel RUNTS (**il primo bilancio è quello del 2021**).

## 16.9.21: Webinar sulla situazione attuale

Per il 16 settembre alle ore 17 è previsto un webinar informativo da parte del CSV Alto Adige, rivolto a tutti gli interessati con informazioni ulteriori a riguardo.

# Domande su domande e (ancora) nessuna risposta?

• • •



Con questa newsletter partiamo con una nuova rubrica: **Voi chiedete - noi rispondiamo!** Affronteremo e risponderemo alle domande più frequenti dei nostri soci. In questa edizione affrontiamo il tema delle iniziative e degli eventi e risponderemo ad una domanda importante ad esse correlata: quali sono le disposizioni da osservare quando si usano immagini, suoni e testi?

## Estate - Tempo di iniziative ed eventi

**Quali sono le osservanze delle disposizioni sull'uso di immagini, suoni e testi?**

Quando si utilizzano opere (non private) protette da copyright trovate su Internet, non tutte protette da copyright, il permesso di utilizzarle deve essere ottenuto in anticipo. Questo permesso può già esistere, o deve essere ottenuto dall'autore o dal licenziatario. L'indicazione dell'autore è sempre richiesta. Se le immagini sono dichiarate liberamente utilizzabili e il credito dell'immagine non è necessario, allora il credito non deve essere dato. Tuttavia, dovreste prima assicurarvi di essere su un sito rispettabile.

Condividere opere protette da copyright sui social media porta anche alla violazione del copyright se l'uso non è conforme alla legge. Il copyright commerciale scade 70 anni dopo la morte dell'autore. La paternità morale non scade mai.

L'autore deve quindi essere sempre indicato, anche se l'uso dovrebbe essere permesso. Quando si usano opere protette, si deve sempre chiedere alla persona che può decidere sull'uso. Non potete contare sul fatto che Youtube vi dica che tutto è a posto quando avete caricato qualcosa. La paternità può essere già stata violata in precedenza. Se invece si carica il proprio lavoro, allora si ha diritto alla paternità al più tardi.


### Indicazioni per categorie di persone specifiche:

Per quanto riguarda l'ottenimento del consenso per la realizzazione e la pubblicazione di fotografie di persone con disabilità che hanno raggiunto la maggiore età, le firme del custode o del tutore sono sufficienti. Nel caso di minorenni con handicap, devono firmare entrambi i genitori o il tutore, se c'è. In linea di principio, il consenso può essere ottenuto anche per la pubblicazione di più foto. Tuttavia, le foto pubblicate non devono mai violare la dignità della persona ritratta o mostrarla in situazioni imbarazzanti o ridicole.





## E la riforma continua anche come tematica centrale nell'Accademia CSV



Visitate la nostra academy e videoteca

### Prossimi eventi

### Academy del CSV Alto Adige ODV

Iscrizioni attraverso mail a [info@dze-csv.it](mailto:info@dze-csv.it).

Per maggiori informazioni visita la pagina [www.dze-csv.it/it/academy](http://www.dze-csv.it/it/academy).

Martedì	<b>24.08.2021, ore 15.00</b>	Webinar in tedesco con riassunto in italiano: Tenere insieme i team a distanza
Giovedì	<b>26.08.2021, ore 15.00</b>	Webinar in tedesco con riassunto in italiano: Come gestire ed organizzare la riunione del direttivo con successo
Martedì	<b>31.08.2021 in alternativa ore 09.30 - 12.00 o</b>	Workshop bilingue con esercizi in presenza: Nuova redazione dei bilanci
Mercoledì	<b>01.09.2021, ore 15.00</b>	Webinar in tedesco con riassunto in italiano: Progetti ben definiti per arrivare preparati alle scadenze
Venerdì	<b>03.09.2021, ore 17.00</b>	Webinar in italiano con riassunto in tedesco sui servizi Google e cloud più importanti (come uso di Writer, drive, contatti, calendario, note ecc.)
Venerdì	<b>10.09.2021, ore 17.00</b>	Webinar in italiano con riassunto in tedesco: "Best off" con informazioni „Spid e PEC“, "Corretto uso dell'internet" e "Sicurezza online"
Giovedì	<b>16.09.2021, ore 17.00</b>	Webinar bilingue: articolo 6 Codice del Terzo Settore: cosa sono le "attività diverse" e come vanno gestite?

### Eventi passati

### Videoteca del CSV Alto Adige ODV

Vi siete persi un webinar? Nessun problema! Qui trovate le registrazioni dei nostri eventi >> [www.dze-csv.it/it/videothek](http://www.dze-csv.it/it/videothek)